

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PER LA  
REDAZIONE DEL BILANCIO DI GENERE**

**TRA**

**L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale** in prosieguo denominato "INPS", CF 80078750587 con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentata dal Prof. Pasquale Tridico

**E**

**il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) – Ispettorato Generale del Bilancio (IGB)**, in prosieguo denominato "RGS-IGB", CF 80415740580 con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, rappresentato dal dott. Giampiero Riccardi

in prosieguo denominati congiuntamente "Parti"

**PREMESSO CHE**

- La RGS-IGB è impegnata nell'attuazione della riforma introdotta dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" la quale dispone rilevanti modifiche al vigente sistema di regole del bilancio e della finanza pubblica e introduce, all'articolo 39, l'attività di analisi e valutazione della spesa;
- L'articolo 38-*septies* della medesima legge n.196 del 2009, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 relativo al completamento della riforma del bilancio - successivamente modificato dalla legge 4 agosto 2016 n. 163 – dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvii un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere volta a

valutare l'impatto delle politiche di bilancio su uomini e donne, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuiti;

- Inoltre, il medesimo articolo 38-*septies* al comma 3-bis prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sulla sperimentazione e sui risultati dell'adozione definitiva del Bilancio di genere. Tale relazione è coordinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) e in particolare dall'Ispettorato Generale del Bilancio (IGB);

- L'INPS operando nel campo della previdenza sociale, del sostegno dell'occupazione e della legalità del lavoro, dell'integrazione del reddito delle famiglie disagiate, dell'erogazione dell'indennità nei casi di malattia e di maternità, nonché della garanzia di un reddito alle fasce più deboli della popolazione, dispone di archivi che rappresentano la principale fonte di informazione sul sistema previdenziale, sul mercato del lavoro e, in generale, sul sistema del *welfare* italiano;

- In virtù di ciò ed ai fini della redazione del bilancio di genere e della Relazione sulla sperimentazione e sui risultati dell'adozione definitiva dello stesso, l'INPS si configura come un *partner* fondamentale poiché dispone di archivi amministrativi necessari per l'attività di analisi e valutazione delle misure connesse alla riduzione dei divari di genere e per la costruzione di indicatori utili ai fini del monitoraggio degli effetti delle politiche pubbliche sul genere;

- Gli articoli 8 lettera h) e 10 lettera b) del D.Lgs.150/2009 e s.m.i. inseriscono le pari opportunità tra gli ambiti di misurazione e valutazione della "*performance organizzativa*" e prevedono che le Amministrazioni presentino un proprio Bilancio di genere, congiuntamente alla Relazione sulla performance e, a seguito di tale disposizione, nella deliberazione del CIV dell'INPS n.5 del 19 aprile 2016 "*Relazione programmatica per gli anni 2017-2019*" si evidenzia, in tema di pari opportunità, la necessità di redigere un Bilancio di genere;

- L'INPS, inoltre, in attuazione dei suoi fini istituzionali, considerata l'esigenza di una migliore comprensione e di un approfondimento dei fenomeni socio-economici correlati alle attività previdenziali e assistenziali del sistema di protezione sociale, promuove l'attività di ricerca, di analisi statistica ed economica e di valutazione degli effetti delle politiche

legislative sulle materie di competenza e con determinazione presidenziale n. 13 del 2 aprile 2015 e successive modifiche, ha istituito il programma di ricerca denominato *“Visitinps Scholars”*;

- Per la realizzazione di tale programma di ricerca l'INPS conferisce, tramite selezione pubblica preceduta dalla pubblicazione di un bando, borse di studio *“Visitinps Fellowship”* e programmi di ricerca *“Visitinps Scholars Program di tipo A e B”* i cui temi devono essere ricompresi e coerenti con le *“Aree di ricerca strategiche”* dell'Istituto, come individuate con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Presidente Inps n. 75 del 3 luglio 2019, che ricomprendono anche tematiche di genere;

- Il Regolamento *“Visitinps Scholars”* approvato con determinazione presidenziale n. 62 del 24 febbraio 2017, prevede la possibilità di apporti di terzi al programma dell'Istituto;

- Le Parti hanno interesse a sviluppare un rapporto di collaborazione in virtù dell'interesse comune su tematiche di genere, al fine di realizzare materiali di supporto per la redazione dei rispettivi Bilanci di genere;

- A tal fine sarebbe particolarmente utile per le Parti poter utilizzare le ricerche realizzate nell'ambito del programma *“Visitinps Scholars”* aventi ad oggetto tematiche di genere attraverso l'avvio di una sezione speciale di detto programma dedicata alla valutazione dell'impatto di politiche pubbliche sul genere;

- L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede che, *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

- Alla luce di quanto sopra esposto, è stata perfezionata tra le Parti in data 26 settembre 2018 la Convenzione tra il Mef (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio) e l'INPS per l'attività di analisi e valutazione della spesa per la redazione del bilancio di genere di cui alla determinazione presidenziale n. 104 del 1° agosto 2018;

- Le attività oggetto della suddetta Convenzione, come stabilito all'articolo 3 della medesima, hanno la durata di due anni a decorrere dalla data delle sottoscrizioni e, pertanto, scadranno il 25 settembre 2020;

- Al fine di meglio definire alcuni aspetti procedurali ed ottimizzare la tempistica dell'adempimento delle prestazioni a cura delle Parti si ritiene necessario procedere alla sottoscrizione di una nuova Convenzione;
- La Convenzione attualmente in vigore cesserà i suoi effetti con la sottoscrizione della presente;

## **VISTO**

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");

il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;

il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito "Codice"),

## **TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO. 1**

*(Richiamo delle premesse)*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente richiamate e trascritte.

### **ARTICOLO 2**

*(Oggetto della Convenzione)*

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) – Ispettorato Generale del Bilancio (IGB), e INPS si impegnano ad attivare una

collaborazione in virtù dell'interesse comune su tematiche di genere e al fine dell'elaborazione di materiali di supporto alla redazione annuale del Bilancio di genere delle Parti.

In particolare, le attività oggetto della presente Convenzione riguardano:

- a. la costruzione, in collaborazione tra le Parti, di indicatori per il potenziamento degli strumenti di analisi, monitoraggio e valutazione della spesa da utilizzare anche ai fini del Bilancio di genere;
- b. la trasmissione a RGS-IGB da parte dell'INPS di dati aggregati aggiornati annualmente per la costruzione degli indicatori con distribuzione di genere specificati nell'Allegato 1, parte integrante di questa Convenzione. Detti dati aggregati non devono essere tali da consentire, né in origine né in seguito al trattamento, l'identificazione di una persona fisica, direttamente o indirettamente, ai sensi della definizione di cui all'art. 4, par n. 5, punto n. 1), del Regolamento UE 679/2016.;
- c. l'utilizzo per la redazione del Bilancio di genere delle Parti dei risultati di alcuni dei lavori realizzati nell'ambito della Sezione speciale del programma "*Visitinps Scholars*" dedicata alla valutazione dell'impatto di politiche pubbliche sul genere;
- d. l'individuazione e produzione di indicatori con disaggregazione di genere o utili all'analisi di genere, aggiuntivi rispetto a quelli presenti nell'Allegato 1, per consentire il monitoraggio di nuovi provvedimenti legislativi;
- e. la sperimentazione di indicatori aggiuntivi rispetto a quelli presenti nell'Allegato 1 a supporto di un'analisi di genere delle politiche del personale delle amministrazioni;
- f. la rilevazione della spesa pubblica complessiva associata ai principali interventi rappresentati nel Bilancio di genere.

Con scambio di note tra le Parti da realizzarsi tramite PEC può essere modificato l'Allegato 1 nonché le modalità di costruzione degli indicatori di cui alla lettera a).

### **ARTICOLO 3**

#### *(Durata della Convenzione)*

Le attività oggetto della presente Convenzione avranno la durata di due anni a decorrere dalla data del suo perfezionamento con la sottoscrizione digitale di entrambe le Parti; la predetta durata, su richiesta scritta di una delle Parti e di comune accordo da manifestarsi tramite PEC, potrà essere prorogata per un ulteriore biennio.

La precedente Convenzione sottoscritta in data 26 settembre 2018 tra le Parti recante lo stesso oggetto cesserà di avere efficacia con la sottoscrizione della presente.

Le Parti in merito alla precedente Convenzione, dichiarano di avere ricevuto le prestazioni oggetto della stessa e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra in merito.

### **ARTICOLO 4**

#### *(Fasi operative degli obiettivi e dei risultati)*

Gli ambiti oggetto della Convenzione presentano fasi operative e scadenze temporali differenti:

- a. INPS si impegna a trasmettere i dati per la costruzione degli indicatori di cui all'Allegato 1 entro la fine del mese di giugno;
- b. Per la costruzione degli indicatori, i dati, così come risultano nei propri archivi al momento dell'interrogazione, faranno riferimento al valore dell'anno precedente e con le eventuali revisioni per gli anni antecedenti; e sarà cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio, al momento dell'utilizzo degli stessi, indicare la fonte INPS. Inoltre, i dati saranno resi disponibili entro la fine di giugno sul sito INPS in "Dati, ricerche e bilanci" in apposita sezione, in modo da avere coordinamento, coerenza e riscontro tra i dati pubblicati nel Bilancio di genere dello Stato e la fonte indicata. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato concorre allo sviluppo dell'iniziativa "*Visitinps Scholars*", attraverso un contributo all'INPS per l'erogazione di borse di studio o indennità per progetti di ricerca svolti nell'ambito della Sezione speciale dedicata alla valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul genere;

- c. Per i contributi alla Relazione sul bilancio di genere, INPS si impegna a fornire sintesi dei lavori di ricerca completati nell'ambito del progetto "*Visitinps Scholars*" che abbiano particolare attenzione al tema di genere, se presenti, ivi comprese analisi su indicatori per il potenziamento degli strumenti di analisi, monitoraggio e valutazione della spesa entro la fine del mese di giugno.

## **ARTICOLO 5**

### *(Contributo)*

Per le finalità di cui all'articolo 4, lettera b), RGS-IGB concorre al finanziamento della Sezione speciale di cui all'articolo 2, lettera c), con l'erogazione di un contributo, di Euro 36.000,00 per ogni anno di durata della presente Convenzione e dell'eventuale proroga.

Il contributo verrà corrisposto annualmente, in unica soluzione, previa verifica da parte del referente di cui all'articolo 6 per la RGS-IGB dell'adempimento degli impegni assunti da INPS di cui al precedente articolo 4 lettere a) e c).

Il contributo sarà versato con bonifico bancario su conto corrente intestato all'INPS e con la causale *-Sezione speciale programma "Visitinps Scholars"-*. Il contributo sarà utilizzato da INPS esclusivamente per il pagamento delle borse di studio e delle indennità per i programmi di ricerca (ivi compresi i rimborsi spese documentate per i ricercatori residenti al di fuori della provincia di Roma) della Sezione speciale del progetto "*Visitinps Scholars*", dedicata all'analisi e alla valutazione dell'impatto di politiche pubbliche sul genere, sulla base dei criteri e delle modalità individuate nel vigente Regolamento "*Visitinps Scholars*" citato in premessa.

## **ARTICOLO 6**

### *(Referenti, responsabilità e coordinamento)*

Rappresentanti delle Parti per le modifiche ed integrazioni della presente Convenzione sono:

- a) per la RGS-IGB il dott. Giampiero Riccardi,
- b) per l'INPS il Prof. Pasquale Tridico .

Lo studio e lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione saranno coordinati, per conto

dell'INPS, dalla Direzione Centrale Studi e Ricerche dell'INPS e, per conto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dall'Ispettorato Generale del Bilancio.

I referenti per lo svolgimento delle attività della presente Convenzione sono il Prof. Daniele Checchi per l'INPS e la Dott.ssa Aline Pennisi per la RGS - IGB. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il proprio referente in caso di impedimento sopraggiunto, dandone tempestiva comunicazione alla controparte. I referenti e i coordinatori come sopra individuati prestano la loro attività a titolo gratuito.

Le Parti provvedono, per il tramite dei propri uffici, a definire i profili amministrativi e organizzativi derivanti dalla collaborazione di cui alla presente Convenzione e sostengono in proprio gli oneri necessari allo svolgimento delle stesse attività.

#### **ARTICOLO 7**

*(Rispetto delle normative vigenti)*

Ogni attività prevista nella presente Convenzione tra INPS e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio si esplicherà nel rispetto delle disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

#### **ARTICOLO 8**

*(Proprietà dei lavori conclusi)*

Le Parti convengono che tutti i risultati, conseguiti nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, rimangono di proprietà condivisa tra INPS e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio.

In ogni caso di utilizzo e di pubblicazione delle ricerche svolte nell'ambito di "Visitinps Scholars", sarà riportata la precisazione che i risultati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non impegnano la responsabilità delle relative istituzioni.

#### **ARTICOLO 9**

*(Riservatezza)*

Le Parti si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione.



In attuazione alla presente Convenzione la fornitura dei dati dell'Istituto riguarderà esclusivamente dati aggregati in ogni caso privi di qualsivoglia riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati, come specificato nel successivo articolo 10.

La fornitura dei dati sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE, dal D. lgs. n. 101/2018 e dal Codice.

## **ARTICOLO 10**

### *(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)*

La fornitura di dati aggregati da INPS a RGS-IGB come previsto dalla presente Convenzione deve intendersi in ogni caso riferita a dati aggregati non riconducibili in alcun modo a persone fisiche identificate o identificabili, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, punto n. 1), del Regolamento UE.

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D. lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, quali Titolari del trattamento, possano effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157, con l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

## **ARTICOLO 11**

### *(Modifiche della Convenzione)*

Le Parti fin d'ora dispongono che, qualora si rendesse necessario al fine di garantire un miglioramento delle attività di cui alle finalità della presente

Convenzione, è possibile procedere con una modifica e/o integrazione della stessa di comune accordo tramite PEC.

### **ARTICOLO 12**

*(Risoluzione, recesso ed e eventuali controversie)*

La presente Convenzione è sempre revocabile ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Si intenderà comunque risolta qualora una delle Parti si trovi nell'impossibilità, a qualsiasi causa dovuta, di attenersi agli obblighi in essa previsti.

Nel caso di scioglimento anticipato della collaborazione di cui alla presente Convenzione, la RGS-IGB provvederà al versamento del contributo annuale, come previsto dal precedente articolo 5, nel caso di adempimento da parte dell'INPS degli impegni di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 4.

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla presente Convenzione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile il Foro competente è quello di Roma.

### **ARTICOLO 13**

*(Firma e registrazione della Convenzione)*

La presente Convenzione viene sottoscritta mediante utilizzo della firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis della legge 241/1990.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso su richiesta di una delle Parti; in questo caso, sul richiedente gravano gli oneri, anche economici della registrazione.

La presente Convenzione si compone di n.13 (tredici) articoli ed un allegato ed è firmata digitalmente.

PER L'ISTITUTO NAZIONALE  
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

IL PRESIDENTE

(Prof. Pasquale Tridico)

PER IL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORE GENERALE CAPO DEL BILANCIO

(Dott. Giampiero Riccardi)

## Allegato 1 – Indicatori oggetto della Convenzione RGS-INPS

La tavola seguente individua l'insieme minimo di indicatori di fonte INPS annualmente messi a disposizione del Bilancio di genere dello Stato, **con valori di pre-consuntivo per l'anno t-1 e di consuntivo per l'anno t-2 (ed eventuali revisioni della serie storica precedente)**. Tali dati saranno, inoltre, **accessibili dall'apposita sezione del sito INPS "Dati, ricerche e bilanci"**.

Come indicato nella Convenzione, potranno essere sperimentati indicatori aggiuntivi man mano disponibili, anche per consentire il monitoraggio di nuovi provvedimenti legislativi.

	Dati	Indicatore	Direzione responsabile
<b>La conciliazione tra vita privata e vita professionale</b>			
1	<p><b>Numero di padri beneficiari di congedi obbligatori (settore privato)</b></p> <p><b>Numero di padri beneficiari facoltativi entro il quinto mese di vita del figlio (settore privato)</b></p>	<p><b>Rapporto tra il numero di beneficiari dei congedi facoltativi e il numero di beneficiari dei congedi obbligatori per padri (settore privato)</b></p> <p><i>L'indicatore misura il numero dei padri che usufruisce del congedo facoltativo rispetto a quanti usufruiscono del congedo obbligatorio entro il quinto mese di vita del figlio. Fornisce un'indicazione della propensione dei neopadri lavoratori di fruire volontariamente del congedo per la cura del figlio.</i></p>	<p><i>Coordinamento generale statistico attuariale</i></p>
2	<p><b>Numero di madri alle quali viene erogato nell'anno l'assegno di maternità obbligatoria (indipendentemente dall'anno in cui è iniziata la maternità) *</b></p> <p><b>Numero di nuove madri che accedono nell'anno all'assegno di maternità obbligatoria</b></p> <p><b>Numero di padri ai quali viene erogato nell'anno l'assegno di paternità obbligatoria (indipendentemente dall'anno in cui è iniziata la maternità) *</b></p>	<p><i>L'indicatore misura il numero di madri che usufruiscono del periodo di maternità obbligatoria e il numero di padri che subentra alle madri in caso di determinati eventi riguardanti le stesse.</i></p>	<p><i>Coordinamento generale statistico attuariale</i></p>

	<p><b>Numero di padri che accedono nell'anno all'assegno di paternità obbligatoria</b></p> <p><i>* nell'anno t, disponibile il valore a t-2</i></p>		
3	<p><b>Numero di lavoratori (padri) che usufruiscono del congedo parentale nei primi dodici anni di vita del bambino (settore privato)</b></p> <p><b>Numero di lavoratrici (madri) che usufruiscono del congedo parentale nei primi dodici anni di vita del bambino (settore privato)</b></p>	<p><b>Percentuale di padri che usufruisce del congedo parentale sul totale dei beneficiari.</b></p> <p><i>L'indicatore misura la percentuale di madri o padri che usufruiscono del congedo parentale rispetto al totale dei genitori che ne usufruiscono.</i></p> <p><i>Gli indicatori forniscono una dimensione della propensione dei padri a condividere i compiti di cura familiare. Nell'interpretazione va tuttavia considerato la diversa composizione di genere dei lavoratori (le madri lavoratrici sono molto meno dei padri lavoratori).</i></p>	<p><i>Coordinamento generale statistico attuariale</i></p>
4	<p><b>Numero delle domande accolte per la fruizione del "bonus asilo nido"</b></p> <p><b>Importo complessivo pagato nell'anno</b></p>	<p><i>Gli indicatori forniscono una dimensione del ricorso a strumenti quali il "bonus asilo nido" (articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232) volto a favorire la conciliazione vita – lavoro.</i></p>	
5	<p><b>Numero delle domande di assegno di natalità</b></p> <p><b>Importo complessivo pagato nell'anno</b></p>	<p><i>Numero delle domande di assegno di natalità</i></p> <p><i>Valore medio pro-capite dell'assegno corrisposto</i></p> <p><i>Gli indicatori forniscono una dimensione dell'accesso e del beneficio che si può trarre da prestazioni economiche a sostegno del nucleo familiare.</i></p>	

<b><u>Il mercato del lavoro</u></b>			
<b>6</b>	<p><b>Erogazioni in numero e importo per anno di decorrenza della pensione e importi, distintamente per la gestione privata e pubblica al 31.12 di ciascun anno</b></p> <p><b>Numero di lavoratrici che accedono alla misura “Opzione donna”, distintamente per la gestione privata e la gestione pubblica</b></p> <p><b>Importo medio corrisposto distintamente per la gestione privata e pubblica.</b></p>		
<b>7</b>	<p><b>Numero di beneficiari della misura “Ape sociale” per genere, distintamente per la gestione privata e la gestione pubblica.</b></p> <p><b>Numero di donne che beneficiano della misura “Ape sociale donna” distintamente per la gestione privata e la gestione pubblica.</b></p>	<p><i>Gli indicatori forniscono una misura del ricorso di individui a misure di sostegno al reddito, fino al raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, o al conseguimento di regimi anticipati (articolo 1, commi 179 e 179-bis, legge 11 dicembre 2016, n. 232).</i></p>	
<b>8</b>	<p><b>Numero di assunzioni in base all’agevolazione contributiva, alla tipologia di assunzione e settore di attività economica, per genere</b></p> <p><b>Numero di variazioni contrattuali in base all’agevolazione contributiva, alla tipologia di assunzione e settore di attività economica, per genere</b></p> <p><b>Numero di rapporti lavorativi cessati per motivazione e settore di attività economica per genere</b></p> <p><b>Numero di nuovi rapporti di lavoro occasionali (Contratto di prestazione occasionale, libretto</b></p>	<p><i>Gli indicatori forniscono una misura dei movimenti dei rapporti di lavoro – assunzioni, cessazioni, variazioni contrattuali – che intervengono nel periodo di riferimento e dell’impatto che hanno sul genere del lavoratore.</i></p>	<p><i>Coordinamento generale statistico attuariale</i></p>

	<p>famiglia), per genere</p> <p><i>* nell'anno t, disponibile il valore a t-2</i></p>		
<b><u>Contrasto alla violenza di genere</u></b>			
9	<p><b>Numero di domande per il congedo per donne vittime di violenza, per cittadinanza e tipologia contrattuale della vittima</b></p> <p><b>Numero di donne che usufruiscono del congedo per donne vittime di violenza.</b></p>	<p><b>Rapporto effettiva fruizione del congedo per donne vittime di violenza e domande ricevute</b> (Articolo 24, decreto legislativo n.80 del 15 giugno 2015)</p> <p><i>L'indicatore misura l'effettivo ricorso alla misura per le lavoratrici vittime di violenza rispetto alle domande.</i></p> <p><i>Il dato sulla fruizione è spesso in ritardo, anche più due anni</i></p> <p><i>Nell'interpretazione vanno approfonditi gli eventuali effetti di scoraggiamento alla fruizione per fattori di contesto</i></p>	